



ALLEGATO B alla Dgr n. 1143 del 05 luglio 2013

pag. 1/2

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE PER LE ATTIVITA' DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIA ED EDILIZIA - CRITE

TRA

REGIONE DEL VENETO

Rappresentata da nato a il e domiciliato per la carica in Venezia, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia,, codice fiscale n., nella sua qualità di, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 1/97;

E

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Rappresentata da nato a il il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di , con sede in, codice fiscale e p. IVA n., nella sua qualità di ed in forza del DPGR n..... del

Premesso che

con Deliberazione n. 2353 del 29 dicembre 2011, la Giunta Regionale ha fornito ulteriore operatività alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), attraverso la modifica della composizione, la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle competenze e l'attribuzione di ulteriori funzioni;

la medesima deliberazione ha ribadito l'importanza della metodologia dell'Health Technology Assessment (HTA) finalizzata alla definizione degli standard di appropriatezza allocativa, secondo i quali la CRITE basa le decisioni di autorizzazione all'acquisto o alla sostituzione della tecnologica sanitaria;

la Giunta Regionale, con DGRV n. 2187 del 8.8.2008 e successiva DGRV n. 102 del 31.1.2012 ha approvato e rinnovato il Programma per la Ricerca l'Innovazione e l'HTA istituito con l'obiettivo finale di consentire le azioni necessarie a favorire lo sviluppo e la diffusione di una cultura della ricerca, innovazione e valutazione della tecnologia in sanità;

oltre alle valutazioni di HTA, la CRITE necessita di analizzare le richieste di investimento in base a valutazioni di convenienza economica e di fattibilità/sostenibilità finanziaria;

la Giunta Regionale ha posto la necessità di predisporre ulteriori elementi a sostegno delle decisioni di autorizzazione agli investimenti della CRITE, soprattutto in termini di coerenza rispetto alla programmazione;

Considerato che

presso l'Azienda Ospedaliera di Padova insiste il Centro regionale specializzato per la valutazione delle tecnologie sanitarie (DGR 87 del 18.1.2000), che si avvale funzionalmente del Servizio di Ingegneria Clinica;

l'Azienda Ospedaliera di Padova con delibera del Direttore Generale n. 1224 del 22.11.2010 ha istituito

presso la Direzione Sanitaria, il Gruppo per la Valutazione delle Tecnologie e la Segreteria di Valutazione delle Tecnologie;

la Giunta Regionale, con DGRV n. 102 del 31.01.2012, al fine di consentire la continuità delle attività del Programma, ha confermato il PRIHTA per il triennio 2012-2014, affidandone la gestione amministrativa all'Azienda Ospedaliera di Padova.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'Azienda Ospedaliera si impegna mettere a disposizione il proprio personale (personale medico, ingegneri clinici, farmacisti, economisti, statistici ecc.) per le analisi di health technology assessment a supporto dei processi di programmazione sanitaria regionale e delle attività in particolare della CRITE;

Art. 2 - Le attività di cui all'art. 1 consistono in studi, analisi, ricerche bibliografiche, piani di allocazione delle tecnologie basati sulla programmazione regionale, report di HTA, coordinamento e partecipazione a gruppi di lavoro inclusa l'eventuale partecipazione alla CRITE, su convocazione;

Art. 3 - Le attività da svolgere saranno definite su base trimestrale, programmate dal Dirigente dell'U.P. Programmazione Risorse Finanziarie della Regione del Veneto e validate dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera;

Art. 4 - L'Azienda Ospedaliera e la Segreteria regionale per la Sanità individueranno congiuntamente una figura esperta di HTA, la quale avrà il coordinamento operativo delle attività e si avvarrà del personale messo a disposizione dall'Azienda Ospedaliera e dalla Segreteria Regionale per la Sanità;

Art. 5 - Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Centro regionale riceverà un finanziamento pari a 70 mila euro su base annua.

Art. 6 - La presente convenzione ha la durata di 2 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e, alla scadenza, può essere tacitamente rinnovata. Ulteriori integrazioni o modifiche alla convenzione potranno essere disposte dalle parti, di comune accordo nel corso di validità della convenzione stessa.

Art. 7 - Per quanto non contemplato dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 8 - Il foro di Venezia è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto.

Le parti invocano per quest'atto, in forza dell'art. 10 della tariffa parte II^a allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione in caso d'uso.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

Venezia, li.....

PER LA REGIONE del VENETO

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA